

mente desuete.

I commercianti autorizzati alla vendita al minuto e soggetti assimilati (compresi gli agricoltori) per le vendite al minuto sono, infatti, esonerati dall'obbligo di emettere la fattura registrando l'ammontare totale incassato nel registro dei corrispettivi, quale risultante dagli scontrini/ricerche fiscali, fatti salvi i casi di esonero dall'emissione come nel caso delle vendite di prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli che operano in regime speciale per l'agricoltura per i quali rimane comunque fermo l'obbligo di registrazione sul libro dei corrispettivi.

Successivamente, in sede di liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell'imposta e nella dichiarazione annuale, si rende necessario scomporre l'ammontare dei corrispettivi nelle due componenti, imponibile e Iva.

A tale scopo l'articolo 27 prevedeva le percentuali corrispondenti a ciascuna delle aliquote dell'imposta (4, 10 e 20%) che ora la manovra ha abolito per prevedere l'applicabilità del solo metodo matematico che

nella pratica, era comunque applicabile anche in precedenza e, anzi, era assolutamente quello maggiormente utilizzato in quanto, diversamente dalle percentuali, conduce a un risultato sempre esatto.

Per condurre al risultato esatto, infatti, le percentuali

maggiori di decimali in luogo dei soli due previsti.

Nella pratica nel settore agricolo si riscontrano modalità di vendita «Iva compresa» anche per operazioni soggette a fatturazione. Anche in questi casi può essere utilizzato il medesimo metodo di scorporo per

re nella fattura.

Le percentuali di scorporo

Le percentuali di scorporo abolite dovevano venire applicate all'ammontare dei corrispettivi per determinare l'ammontare dell'imposta ivi compresa e da sottrarre per determinare l'am-

montare della Iva. Dal 1° gennaio 1972 ora abolite erano previste nel 3,85% per l'ali-

quota del 4%, il 9,10% per l'ali-

quota del 10% e il 16,65% per l'ali-

quota del 20 per cento. Applicando l'ali-

quota dell'imposta all'imponibile così determinato si ottiene comunque già ammesso in precedenza e diffusamente utilizzato, consente di determinare l'ammontare imponibile contenuto nei corrispettivi di vendita al minuto semplicemente dividendo l'ammontare dei corrispettivi totali per il divisore costituito dal valore fisso 100 maggiorato dell'ali-

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trattori, snelliti i passaggi di proprietà

Gli agricoltori esentati dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese possono richiedere alla motorizzazione l'intestazione di macchine agricole semplicemente autocertificando la titolarità di una impresa e della relativa partita Iva.

Lo ha stabilito il ministero dei Trasporti con la circolare 10 agosto 2011, n. 23828.

La nota rammenta, infatti, che i produttori agricoli anche se esentati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per il limitato volume di affari (il riferimento è ai produttori esonerati dagli adempimenti Iva

con volume d'affari inferiore a euro 7.000) devono comunque essere in possesso della partita Iva, come precisato dal ministero delle Finanze con la risoluzione 25 ottobre 1994, n. 1085 e in precedenza con la circolare 10 luglio 1979, n. 19/363378.

La direzione generale Centrosud della motorizzazione ha quindi evidenziato che questi operatori agricoli anche se esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese sono sempre tenuti ad autocertificare la loro qualità di produttori agri-

coli nel momento in cui richiedono l'intestazione di una macchina agricola con obbligo, quindi, di indicare anche il numero di partita Iva nella documentazione di corredo all'istanza.

L'interpretazione è stata ritenuta condivisibile dalla direzione generale della motorizzazione di Roma che l'ha fatta propria con la nota citata in pre-

messaggio con il seguente tenore letterale: «... nel caso di immatricolazione o di trasferimento della proprietà di macchine agricole in capo a produttori agricoli esentati dall'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, Dpr 25 marzo 1997, n. 77, gli interessati sono tenuti a comprovare, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 Dpr 445/2000, di essere titolari di impresa agricola e di essere in possesso di partita Iva con indicazione del relativo».



G.A.

GIANNI ALLEGRETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE INPS

Assegni familiari: on line le richieste dei coltivatori

A l'1° ottobre 2011, della nuova modalità on line di presentazione della richiesta di assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Lo comu-



sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione servizi on line, attraverso il seguente percorso: al servizio del cittadino - Autenticazione con Pin o Carta nazionale dei servizi - Invio domande di prestazioni a so-